**PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027**

**Obiettivo di Policy 4 Un’Europa più sociale**

**Indirizzi Operativi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate in materia di costi (OSC)**

Sommario

[1. Premessa 1](#_Toc171505451)

[2. Le regole per il ricorso alla semplificazione dei costi per il periodo 2021-2027 e l’obbligo di utilizzo. 2](#_Toc171505452)

[3. Tipologie di opzioni semplificate di costo 4](#_Toc171505453)

[4. Combinazioni tra Opzioni Semplificate di costo: 12](#_Toc171505454)

[5. Finanziamento congiunto di più Fondi SIE e applicazione delle OSC 13](#_Toc171505455)

[6. Compatibilità dell’applicazione delle OCS con gli Appalti Pubblici e con le norme sugli aiuti di stato: 14](#_Toc171505456)

[7. Ruoli e responsabilità nei processi di elaborazione ed approvazione delle OSC 14](#_Toc171505457)

[8. Verifiche della CE, AdA e AdG in merito alla corretta individuazione e attuazione delle OSC: 17](#_Toc171505458)

[9. Potenziali errori o irregolarità legati all’uso delle OSC 19](#_Toc171505459)

[10. TABELLE OSC ADOTTATE DALLA REGIONE ABRUZZO PR FSE+ 20](#_Toc171505460)

[Allegato A 28](file:///C:\Users\Francesk10\Desktop\osc%202021%202027.docx#_Toc171505461)

**GLOSSARIO**

Si riportano le principali definizioni e sigle utilizzate all’interno del presente Manuale:

**AdA:** Autorità di Audit

**AdG:** Autorità di Gestione Unica FESR FSE+ 2021-2027 Regione Abruzzo

**CE:** Commissione Europea

**DGR:** Delibera della Giunta regionale Abruzzo

**FSE+:** Fondo sociale europeo Plus

**OSC:** Opzioni Semplificate di Costo

**OI:** Organismo intermedio

**OTS:** Off The Shelf (pronta all’uso)

**PR:** Programma Regionale

**RDC:** Regolamento Recante Disposizioni Comuni Reg. (UE) 1060/2021

**SI.GE.CO.:** Sistema di gestione e controllo

**SRA:** Strutture responsabili di azione

**TFUE:** Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea

**TM:** *Tailor Made* (fatto su misura)

## 

## 1. Premessa

Il presente documento ha l’obiettivo di definire il quadro delle forme di sovvenzioni e modalità di rendicontazione delle spese dei beneficiari degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul Programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027, con particolare riguardo alle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) il cui utilizzo è obbligatorio per operazioni aventi costo totale inferiore a 200.000 euro (art.53, par.2 Reg. UE 1060/2021), ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Con l’adozione delle OSC i costi ammissibili di un’operazione sono calcolati utilizzando un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi che vengono individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale.

Di seguito, quindi, si illustrano le modalità di rendicontazione con le opzioni semplificate di costo per gli interventi previsti nel Programma.

## 2. Le regole per il ricorso alla semplificazione dei costi per il periodo 2021-2027 e l’obbligo di utilizzo.

Il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi comporta una serie di vantaggi fra i quali: la riduzione degli oneri amministrativi, riduzione dei tempi di controllo, maggiore attenzione alla realizzazione dell’intervento e ai risultati, più attenzione alla qualità della spesa, tasso di errore di errore più contenuto. Le OSC, Inoltre, da un lato facilitano l’accesso ai Fondiancheper i piccoli beneficiarigrazie alla semplificazione del processo gestionale, dall’altro lato permette all’AdG di concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi strategici**,** in quanto la raccolta e la verifica dei documenti finanziari comporta un minor dispendio di risorse.

Per questi motivi nell’ultimo decennio l’orientamento della Commissione in materia di rendicontazione è stato quello di favorire e incentivare l’utilizzo di tale metodologia di rendicontazione **nei casi di operazioni finanziate mediante sovvenzioni** (articolo 53, paragrafo 1, dell’RDC).

**NB:** Le opzioni semplificate in materia di costi **non possono essere utilizzate nel caso in cui il sostegno a un’operazione sia fornito sotto forma di strumento finanziario o di premio**. Tuttavia, qualora il sostegno a un’operazione sia fornito sotto forma di una combinazione tra una sovvenzione o l’assistenza rimborsabile e uno strumento finanziario o un premio, le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate per la parte del sostegno che è attuato sotto forma di sovvenzione o di assistenza rimborsabile.

La normativa europea per la programmazione 2021-2027, di cui al Regolamento (UE) 1060/2021 (di seguito indicato anche come RDC) e al Regolamento (UE) 1057/2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), prevede che le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possano assumere una delle seguenti forme (art. 53, par.1 del RDC):

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l’attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
2. costi unitari (o unità di costo standard o UCS);
3. somme forfettarie;
4. finanziamenti a tasso forfettario;
5. una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione;
6. finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell’Unione basato sempre su finanziamenti non collegati ai costi.

Come accennato in premessa è obbligatorio l’utilizzo di una forma di semplificazione come previsto dall’art.53 par.2: **“Se il costo totale di un’operazione non supera 200.000 euro, il contributo fornito al beneficiario assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari”**. L’articolo non introduce solamente l’obbligo di utilizzare le OSC per le operazioni che non superino il suindicato limite, ma a tali operazioni non si possono applicare costi “reali” se non nel caso di applicazione di un tasso forfetario che per sua natura necessita di costi reali come base di calcolo. Fanno eccezione all’obbligo e possono quindi possono essere riconosciuti in base ai costi reali effettivamente sostenuti dai beneficiari:

* le operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato (diverso dal regime de minimis)[[1]](#footnote-1);
* le operazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, che siano esentate dall’obbligo dall’Autorità di gestione previa approvazione del Comitato di Sorveglianza;
* le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti.

La semplificazione riguarda il contributo al beneficiario dell’operazione:

|  |
| --- |
| * **l’operazione, come definita dal RDC (art. 2.4) è: “un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti” selezionati nell’ambito del Programma;** |

Il beneficiario, sempre secondo le definizioni del RDC (art. 2.9) è:

|  |
| --- |
| * un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione delle operazioni; * nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l’organismo pubblico che ha avviato l’operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla; * nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto; * nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l’organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione dell’operazione. |

## 3. Tipologie di opzioni semplificate di costo

Nel dettaglio il Regolamento RDC all’articolo 53.1 lettere b), c) e d), individua **le tre tipologie di OSC**, che la Nota di orientamento CE definisce come segue:

1. **Tassi forfettari:** categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente identificati in precedenza sono calcolate applicando una percentuale stabilita ex ante per una o diverse altre categorie di costi ammissibili. In questo sistema di finanziamento vi è un massimo di tre tipologie di costo:
   1. **tipo 1**: categorie di costi ammissibili in base ai quali verrà applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili;
   2. **tipo 2**: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
   3. **tipo 3:** se del caso, altre categorie di costi ammissibili; ad essi non è applicato il tasso ed essi non sono calcolati a tasso forfettario.

Nell’ipotesi in cui venga adottato un sistema di finanziamento a tasso forfettario, è fondamentale definire i costi che rientrano in ciascun tipo: tutte le categorie di spesa sono chiaramente incluse in uno, e soltanto in uno, dei tre tipi. Il regolamento non pone restrizioni alle categorie dei costi ammissibili che possono essere utilizzate per il finanziamento a tasso forfettario. L'obiettivo principale nell'utilizzo dei tassi forfettari dovrebbe consistere però nella semplificazione e riduzione del tasso d'errore. Pertanto, i tassi forfettari sono meglio adatti a costi che sono relativamente bassi e per i quali le verifiche risultano essere onerose.

1. **Tabelle standard di costi unitari:** tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività. Le tabelle standard di costi unitari si applicano di solito a quantità facilmente identificabili.

Le tabelle standard di costi unitari possono essere fondate:

1. **sul processo:** metodo che permette di coprire, con migliore approssimazione possibile, i costi effettivi di attuazione di un’operazione;
2. **sui risultati:** definite tramite gli output o risultati di una determinata operazione;
3. **sia sul processo che sui risultati:** definite tramite la combinazione di a) e b).
4. **Somme forfettarie:** tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato, giustificato dall'Autorità di Gestione, conformemente ai termini predefiniti di accordo ex-ante tra AdG e soggetto beneficiario per identificare e quantificare le sulle attività da realizzare e/o gli output da conseguire; pertanto la sovvenzione è erogata se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono rispettati.

**4. Modalità di individuazione e di definizione delle OSC**

**le OSC** **devono essere definite ex-ante**, così come relativi i metodi di calcolo, le condizioni per il sostegno, i requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata e l'output o il risultato specifico da raggiungere. Le tipologie di OSC selezionate devono essere indicate nelle schede intervento e nei relativi avvisi pubblicati per i potenziali beneficiari, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

E’ opportuno, inoltre, evitare l’applicazione retroattiva per le operazioni che sono già state eseguite in base a costi reali, in quanto potrebbe non essere garantita la parità di trattamento dei beneficiari.

Una volta stabilite le OSC, non sarà più possibile modificare gli importi durante o dopo l’esecuzione di un’operazione per compensare un incremento dei costi o un sottoutilizzo della dotazione finanziaria disponibile, a meno che l’invito a presentare proposte non contempli chiaramente un adeguamento nel tempo. Eccezionalmente, in caso di operazioni pluriennali, è possibile saldare i conti e le corrispondenti attività dell’operazione alla conclusione di una prima parte dell’operazione stessa ed introdurre quindi l’opzione del finanziamento a tasso forfettario, delle UCS o delle somme forfettarie per la parte/il periodo rimanente dell’operazione. In questi casi il periodo per il quale sono dichiarati costi reali dovrebbe essere chiaramente separato dal periodo per il quale sono dichiarati costi in base ad opzioni semplificate in materia di costi, al fine di evitare che i costi di un progetto siano dichiarati due volte.

**Per lo sviluppo di un qualsiasi sistema di OSC è necessario seguire un processo logico** che si può riassumere nei seguenti passaggi chiave:

1. definizione delle operazioni (azioni e costi);
2. definizione della metodologia di sviluppo delle OSC;
3. individuazione degli indicatori che giustificano il pagamento;
4. definizione della pista di controllo;
5. definizione dei metodi di aggiustamento;

Visto che, **con l’adozione delle OSC l’attenzione si focalizza sui risultati ottenuti** e non più sull’analisi dei documenti di spesa, fin dalla fase di individuazione delle opzioni in campo, nell’attività di analisi e di stesura delle differenti proposte di OSC applicabili, **è necessario identificare chiaramente degli indicatori cioè quelle condizioni che dimostrano il raggiungimento dei risultati attesi** e che consentono il rimborso delle spese.

Le OSC possono avvalersi di tre differenti tipi di indicatori, anche tra loro combinati, costruiti:

* **sul processo**: dove le OSC sono collegate a unità corrispondenti di input apportati (ad esempio, costo orario del formatore) o di output prodotti (ad esempio, costo per ora del corso, costo per ora di tirocinio);
* **sul risultato**: valutando le OSC in termini di risultati/esiti raggiunti all'interno dell'operazione (ad esempio, costo per persona coinvolta nei servizi per l'impiego che trova un lavoro, costo per studente che completa con successo un corso di formazione);
* **sul tipo di costo**: gli indicatori per questa OSC sono essenzialmente formulati in termini di categorie di costo a cui viene applicato il tasso forfettario; per esempio, i costi diretti del personale per calcolare i costi indiretti o tutti gli altri costi ammissibili dell'operazione. Questo tipo di indicatore può essere utilizzato anche per i costi unitari (ad esempio, costo unitario di X EUR per Y EUR di costi del personale).

Le tre tipologie di indicatori possono essere combinate nell’ambito della medesima operazione, a condizione che vi sia una puntuale descrizione delle diverse tipologie per evitare sovrapposizioni; (vedasi paragrafo 4. del presente documento).

Riguardo lo **sviluppo e l’individuazione delle OSC da adottare per i singoli interventi**, la normativa comunitaria prevede le seguenti possibilità:

1. **OSC Off-the-shelf** (tassi forfettari e metodi specifici): previse dal Regolamento RDC o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi. Tali OSC devono essere applicati direttamente così come stabiliti dalla CE utilizzando:

* UCS europee contenute nell’Allegato IX del Regolamento delegato UE 702/2021 (che ha modificato il Reg. del. UE 2015/2195). Queste UCS riguardano l'istruzione, la formazione dei disoccupati, i servizi di consulenza e la formazione dei dipendenti; sono direttamente applicabili a tutti i programmi FSE + senza la necessità di definire una metodologia di calcolo;
* UCS per i costi diretti del personale ottenute (ai sensi dell’art. 55 parr. 2., 3., 4., 5.), dividendo i costi lordi annui documentati del personale per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o la corrispondente quota proporzionata per il lavoro a tempo parziale; oppure la divisione dei più recenti costi del lavoro documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata. Si precisa che per il calcolo del costo lordo annuo per l’impiego a base dell’UCS deve essere determinato rispettando i seguenti parametri:

1. Il costo del personale, impiegato direttamente sul progetto, deve essere calcolato sulla retribuzione reale dell’impiegato o sulla media dei costi di un gruppo più vasto di dipendenti: quelli dello stesso grado o una misura analoga, che si rapporti all'incirca al livello retributivo;
2. Devono essere rispettate le norme nazionali vigenti in tema di ammissibilità che specificano cosa è coperto dai costi annui lordi per l'impiego, tenendo anche conto delle pratiche contabili usuali;
3. per il calcolo dei costi ammissibili del personale si devono usare soltanto le ore lavorate; dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del RDC, solo le ore Le ferie annuali, ad esempio, se ammissibili, sono già incluse nel calcolo della tariffa oraria. Il congedo per malattia può essere dichiarato come costo del personale se i relativi costi sono sostenuti dal beneficiario. Se i costi sono coperti da terzi (ad esempio, assenze per malattia di lunga durata per le quali i costi sono coperti dal sistema di previdenza sociale) o in caso di ferie o assenze non retribuite (ad esempio assenze ingiustificate) per le quali non sono previsti costi sostenuti dal beneficiario, **le ore/giorni non lavorati corrispondenti non dovrebbero essere presi in considerazione per determinare i costi di personale ammissibili che possono essere dichiarati in quanto** **non ci sono costi sostenuti dal beneficiario.** Tuttavia, nel caso in cui vi siano costi per il personale aggiuntivo che sostituisce la persona in congedo per malattia (o altro tipo di congedo), tali costi per il personale sono ammissibili;
4. tale “più recente costo annuo lordo per l'impiego” deve poter essere verificabile tramite documenti contabili; ciò può essere fatto attraverso: conti, buste paga, rapporti sui salari, riferimenti ad accordi o documenti disponibili al pubblico, ecc.

**N.B.:** l’UCS, individuata con la regola delle 1720 ore, può essere utilizzata per rimborsare le spese relative ai costi del personale e può anche costituire la base per il calcolo di tutti i costi indiretti (ad esempio applicando il tasso forfettario del 15% in conformità all'articolo 54, primo comma, lettera b), del RDC.

* i tassi forfettari stabiliti nel RDC, per i quali non è necessario eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, quali:
  + - tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale a copertura dei costi ammissibili residui di un’operazione (c.d. **“staff+40%**, art. 56.1); si precisa che in tale ipotesi:

1. eventuali retribuzioni ed indennità versate ai partecipanti devono essere considerati costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario;
2. il tasso forfettario non può essere applicato per i costi del personale calcolati ai sensi dell’art. 55.1 RDC.
   * + tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili per coprire i costi indiretti di un’operazione (art.54, lett.a);
     + tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi indiretti di un’operazione (art.54, lett.b);
     + tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili diversi dai costi diretti per il personale, a condizione che i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all’art. 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o all’art. 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Per la corretta applicazione delle OSC a tassi forfettari si riportano di seguito le seguenti definizioni:

|  |
| --- |
| * **Costi diretti** sono quei costi che sono **direttamente connessi all’attuazione dell’operazione o del progetto** dove può essere dimostrato il collegamento diretto con questa singola operazione o progetto. * **Costi indiretti** sono solitamente i costi, che **non sono o non possono essere direttamente collegate alla realizzazione dell'operazione** in questione. Tali costi potrebbero includere, ad esempio, le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile a un'operazione o progetto specifico (tipiche spese amministrative/per il personale, quali: costi di gestione, spese di reclutamento, costi per il contabile o per il personale addetto alle pulizie, ecc.; spese telefoniche, idriche, elettriche, ecc.). * **Costi del personale** sono definiti nelle norme nazionali e normalmente sono i costi derivanti da un accordo tra datore di lavoro e dipendente o **da contratti di servizio per personale esterno** (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili[[2]](#footnote-2)). * I costi del personale normalmente comprendono la remunerazione complessiva, compresi i benefici in natura in linea con i contratti collettivi, pagata alle persone in cambio del lavoro correlato all'operazione. Includono anche le imposte e i contributi previdenziali a carico dei dipendenti (primo e secondo pilastro, terzo pilastro solo se previsti dal contratto collettivo o dal contratto di lavoro), nonché i contributi sociali obbligatori e volontari a carico del datore di lavoro. I costi del personale possono essere diretti o indiretti, a seconda dell’analisi caso per caso e del ruolo del personale nell’operazione. Nei casi in cui la retribuzione viene parzialmente rimborsata o finanziata da terzi (ad esempio, il personale diretto assunto con un contributo all'assunzione), il tasso forfettario si applica al valore totale della retribuzione.   Il lavoro volontario sotto forma di contributo in natura può essere incluso.  **I costi di viaggio** non sono considerati costi del personale, ad eccezione delle spese per gli spostamenti verso il posto di lavoro se le norme nazionali stabiliscono che fanno parte dei costi lordi del lavoro. |

1. **OSC** c.d. **“Analoghi”:** applicate in altri regimi dell’U.E. o Nazionali per tipologie analoghe di operazioni. Per l’attuazione di tali OSC è indispensabile evitare di effettuare personalizzazioni. Vanno infatti applicate tutte le condizioni stabilite dal regime UE/Nazionale analogo; si tratta di un approccio c.d. **“copy and paste”** in cui il costo viene applicato così come formulato in origine (53.3 lettere c, d). Si precisa che il RDC non specifica cosa si intenda per operazioni analoghe. Pertanto, è onere dell’AdG valutare la “similarità” dell’operazione caso per caso. In linea generale per valutare l’utilizzo del costo analogo si devono prendere in considerazione tutti gli elementi del metodo che potrebbero incidere sull’OSC: fonte e metodologia di raccolta dati, numerosità, tipologia di costi ed interventi ricompresi nel costo standard elaborato, etc.

Tale metodologia di individuazione e adozione dell’OSC, generalmente, non è sottoposta ad audit, bensì soltanto alla verifica della sua corretta applicazione.

1. **OSC Tailor-made** che consiste in una metodologia di calcolo sviluppata appositamente per l’operazione ai sensi dell’art. 53.3 lettera a) RDC. Il metodo di calcolo sviluppato deve essere giusto, equo e verificabile e basato:

* su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
* su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
* sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

1. **“draft budget”** (53.3 lettera b): progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex-ante dall’organismo che seleziona l’operazione, ove il costo totale dell’operazione non superi € 200.000. In particolare, questo metodo, che fondamentalmente adotta un approccio "caso per caso", può essere molto utile nei casi riguardanti operazioni di innovazione o molto specifiche, per le quali i dati a sostegno del metodo di calcolo non sono disponibili o sono difficili da raccogliere.

Si evidenzia che, soprattutto nel caso in cui vengano adottati**OSC Tailor-made** di cui al punto C. e i **“draft budget”** di cui al punto D. è indispensabile rispettare quanto stabilito all’art. 53.3 lett. a) RDC utilizzando un metodo di calcolo:

* **Giusto**: ossia basato sulla realtà e non deve essere eccessivo o estremo. Il metodo di calcolo dovrebbe adeguare il più possibile le OSC a condizioni o esigenze specifiche senza creare discriminazioni di sorta.
* **Equo:** Il metodo non deve favorire alcun beneficiario o alcune operazioni rispetto ad altre, e, quindi, garantire la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni, ed eventuali differenze negli importi o nei tassi dovrebbero essere basate su motivazioni oggettive.
* **Verificabile:** nel senso che l’AdG deve essere in grado di spiegare il metodo di scelta delle OSC. Tali criteri di scelta devono essere basati sulle caratteristiche oggettive dei beneficiari o delle operazioni, attraverso documentazione verificabile.

In linea generale, per documentare il metodo di calcolo di un OSC bisogna predisporre:

* + la motivazione che ha portato l’AdG a predisporre un OSC “Tailor Made” fornendo un’analisi di contesto ed una valutazione delle opportunità e delle criticità;
  + la descrizione dettagliata del metodo di calcolo, che deve riportare nel dettaglio tutte le fasi del calcolo stesso;
  + le fonti dei dati utilizzati per l’analisi e per i calcoli, specificando se del caso la valutazione sulla loro pertinenza e attendibilità;
  + il calcolo stesso volto alla determinazione dell’importo/percentuale.

Le **OSC** **Tailor-made** e **“draft budget”**, inoltre, devono essere sviluppate basandosi su uno dei seguenti criteri:

* dati statistici, informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
* dati storici verificati dei singoli beneficiari;
* sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

nel caso l’AdG decida di adottare la metodologia di calcolo delle **OSC Tailor-made,** **“draft budget” e Analoghi** è necessario che si osservi una delle seguenti procedure:

* **definire costi unitari standard, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario con uno dei metodi di cui all’art.94 RDC e chiederne:**

1. **preventiva valutazione dell’Autorità di Audit (AdA)**
2. **l’approvazione alla Commissione UE in sede di presentazione del PR o di sua successiva modifica.**

**In tal caso né la CE né l’AdA faranno più verifiche sulle metodologie ma solo sulla loro corretta applicazione;**

oppure

* **definire costi unitari standard, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario con uno dei metodi di cui all’art. 53 RDC, par. 3 e utilizzarle sotto la responsabilità dell’AdG; in tal caso la preventiva valutazione e approvazione dell’AdA è necessaria. In tale ipotesi la CE potrà fare verifiche sulla metodologia di definizione.**

Si precisa che anche nell’ipotesi in cui vengano elaborati OSC Tailor Made è necessario rispettare i limiti imposti dal RDC e atti delegati inerenti; come ad esempio, l'art. 54, comma 1, lett. c), del succitato Regolamento, che fissa un tetto percentuale pari al 25% per i costi indiretti di un’operazione, nel caso in cui essi siano elaborati attraverso un metodo coerente con la normativa sopra enunciata; non è quindi possibile superare questo dato percentuale nell'elaborazione di un tasso forfettario Tailor Made per coprire i costi indiretti di un’operazione.

Si evidenzia, inoltre, che le OSCuna volta definite le percentuali o gli importi, non possono essere modificati durante o dopo l’implementazione di un’operazione per compensare un aumento dei costi o un’errata stima. E’ possibile, comunque, effettuare degli aggiustamenti degli importi nel tempo purché i criteri per applicare e misurare tali rettifiche siano chiaramente espressi ex-ante, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. Nello specifico nell’ipotesi di:

* **OSC Off-the-shelf** e **Analoghi** ci si dovrà avvalere obbligatoriamente degli stessi metodi di aggiustamento elaborati originariamente senza introdurre variazioni o specifici aggiustamenti che ne farebbero venir meno all’applicabilità ai sensi di quanto disposto dal Regolamento RDC.
* Nell’elaborazione di costi “**Tailor Made**” è necessario, altresì, definire ex ante, nel corso della loro identificazione, anche il sistema di adeguamento dei costi individuando in modo chiaro quali saranno i parametri tenuti in considerazione e le tempistiche di aggiornamento. Anche nella definizione del metodo di adeguamento non si dovranno prevedere metodi troppo onerosi o periodicità troppo frequenti al fine di non venir meno nell’obiettivo di semplificazione ed efficientamento cui le OSC sono rivolte. A seguire un elenco non esaustivo dei parametri di adeguamento che possono essere tenuti in considerazione nell’adeguamento dei costi:
  + indicizzazione del costo al fine di attualizzare gli importi alle annualità di riferimento con i relativi indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati - Indice generale (senza tabacchi);
  + variazioni sostanziali dei CCNL utilizzati per l’elaborazione delle OCS relative alle spese di personale; indicatori economici e variazioni normative;
  + variazioni sostanziali delle aliquote previdenziali;
  + variazioni sostanziali delle tariffe dei premi INAIL.

Si evidenzia che identificata l’OSC per una determinata operazione è fondamentale la definizione di una pista di controllo, la quale deve indicare chiaramente quali sono le informazioni e/o documenti che dimostrano che le condizioni preposte siano state soddisfatte. Tale pista di controllo deve essere facilmente comprensibile ed esaustiva, cioè deve contenere tutte quelle informazioni e documenti indispensabili per dimostrare il raggiungimento degli indicatori delle OSC, ponendo anche attenzione a non includere informazioni non necessarie, per non far venir meno l’obiettivo di semplificazione.

Per favorire l’individuazione delle opportunità delle diverse opzioni di semplificazione da utilizzare e al fine di tracciare il processo di analisi ed elaborazione adottato, si prevede la compilazione, della scheda di “PROPOSTA DI OCS PER Intervento” – format in allegato alla presente metodologia (Allegato A) - che descrive e motiva tutti i passaggi che sono serviti per la determinazione delle OSC in questione. Tale Scheda deve essere compilata dalle SRA per ciascun tipo di intervento, contestualmente all’elaborazione della relativa Scheda Intervento che viene validata dall’AdG; ad eccezione dell’ipotesi di adozione di OTS, tale Scheda deve essere completata allegando la documentazione probatoria del processo di analisi ed elaborazione svolto per l’individuazione delle OSC selezionate. Nell’ipotesi in cui nel corso dell’attuazione di un intervento si ritenga di dover modificare o aggiornare le OCS adottate, la summenzionata scheda di “PROPOSTA DI OSC PER INTERVENTO” dovrà essere di nuovo elaborata e si dovrà osservare l’iter descritto nel presente documento per la validazione.

# Combinazioni tra Opzioni Semplificate di costo:

Come fin qui descritto, l’art. 53, paragrafo 1, del RDC offre all’AdG la possibilità di scegliere tra varie opzioni per gestire le sovvenzioni ai sensi del Reg, UE 1060/2021. Queste opzioni possono essere combinate nella stessa operazione rispettando le sottoindicate condizioni, al fine evitare qualsiasi doppio finanziamento della stessa categoria di costo:

* ciascuno di essi deve coprire diverse categorie di costi ammissibili;

oppure

* devono essere utilizzati per progetti diversi nella stessa operazione;

oppure

* devono essere utilizzati per fasi successive di un'operazione.

Le opzioni semplificate di costi possono essere utilizzate nella stessa operazione insieme ai costi dichiarati come costi reali o ai costi rimborsati sulla base di un'altra opzione semplificata in materia di costi, così come riepilogato nella tabella che segue:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combinazioni | Fino al 20% sui costi del personale | Fino al 7% dei costi indiretti | Fino al 15% dei costi indiretti | Fino al 15% sulle spese di viaggio | Costi del personale a tariffa oraria\* | Fino al 40% su tutti gli altri costi |
| Fino al 20% sui costi del personale |  | **S** | **S** | **S** | **N** | **N** |
| Fino al 7% dei costi indiretti | **S** |  | **N** | **S** | **S** | **N** |
| Fino al 15% dei costi indiretti | **S** | **N** |  | **S** | **S** | **N** |
| Fino al 15% sulle spese di viaggio | **S** | **S** | **S** |  | **S** | **N** |
| Costi del personale a tariffa oraria\* | **N** | **S** | **S** | **S** |  | **S** |
| Fino al 40% su tutti gli altri costi | **N** | **N** | **N** | **N** | **S** |  |

# Finanziamento congiunto di più Fondi SIE e applicazione delle OSC

Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del Regolamento RDC alle operazioni a finanziamento incrociato (finanziate in modo congiunto) da FESR, FSE+, Fondo di Coesione e JTF si applicano le norme di ammissibilità vigenti per il fondo principale, a condizione che tali costi siano necessari per

l’attuazione. Il finanziamento incrociato può essere utilizzato entro il limite del 15% del finanziamento dell’Unione per ciascun fondo (tale attuazione non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27 del Regolamento RDC).

Ciò premesso, ad eccezione dei tassi forfettari, può essere utilizzata un'unica OCS in relazione alle spese ammissibili a titolo di uno o dell’altro dei Fondi del caso. Questo, non prescinde il limite del massimale del 15% per ciascun asse prioritario ai sensi dell’articolo sopra citato; in ogni caso

l’oggetto del finanziamento incrociato deve essere registrato e monitorato, operazione per operazione, in base ai dati usati per definire l’OCS

## Compatibilità dell’applicazione delle OCS con gli Appalti Pubblici e con le norme sugli aiuti di stato:

Le operazioni oggetto di appalti pubblici regolamentate dalla CE ai sensi della direttiva 2009/81/CE, della direttiva 2014/24/UE, della direttiva 2014/25/UE e del D.LGS 36/2023, possono utilizzare le opzioni semplificate di costo; si evidenzia, oltretutto che non vi è alcuna eccezione all'uso obbligatorio dell'opzione semplificata in materia di costi per le operazioni inferiori a 200 000 EUR attuate esclusivamente tramite appalti pubblici. Si evidenzia che, in caso di appalti, è importante elaborare una metodologia basata su dati sufficientemente affidabili e prevedere metodi di adeguamento che garantiscano che gli importi delle opzioni di costo semplificate rimangano un'approssimazione dei costi reali durante l'attuazione delle operazioni. Inoltre non è possibile adeguare l'importo delle OSC ai prezzi risultanti da un nuovo appalto pubblico poiché ciò minerebbe l'intero principio alla base dell’adozione delle OSC stesse; gli adeguamenti quindi dovranno essere elaborati osservando la procedura descritta nel presente documento.

Riguardo agli “Aiuti di Stato” ai sensi ai sensi dell'articolo 107 TFUE, le OSC possono essere applicate ma è importante garantire che le categorie di costi per le quali sono stabilite opzioni di costo semplificate siano ammissibili sia ai sensi delle norme sui fondi RDC sia in base alle norme sugli aiuti di Stato. Si deve inoltre rispettare le intensità massime di aiuto stabilite dalle norme sugli aiuti di Stato e dell'effetto di incentivazione. Si ricorda infine che gli aiuti “de minimis” non costituiscono aiuti di Stato ai sensi e quindi in materia di OSC si applica solo quanto previsto dal RDC.

## Ruoli e responsabilità nei processi di elaborazione ed approvazione delle OSC

Di seguito si descrivono le fasi ed i soggetti coinvolti nell’individuazione e la successiva adozione delle OSC:

* per la corretta implementazione delle OSC, è necessario che siano coinvolte preliminarmente le SRA, che individuano nelle Schede intervento le modalità di rendicontazione ed i parametri di ammissibilità delle spese; ciò dopo aver effettuato analisi di contesto e di studio delle opportunità di semplificazione rispetto alla tipologia di intervento e dei diversi soggetti che saranno poi chiamati ad applicare e rendicontare attraverso le OSC stesse. Nel corso del processo di individuazione della OSC la SRA provvede a compilare l’”Allegato A” “**PROPOSTA DI OSC PER INTERVENTO\AVVISO”** che, ad eccezione delle OSC off-the shelf, dovrà essere integrata con il fascicolo contenente la documentazione relativa all’analisi e lo studio effettuato per l’individuazione dell’OSC proposta;
* Successivamente l’ADG, ricevuta la proposta di OSC dalla SRA, ne verifica la coerenza ,la correttezza e l’ammissibilità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. In particolare l’ADG verifica:
  1. in caso di **OTS:** il corretto riferimento ai regolamenti UE o alla normativa nazionale, l’effettiva possibilità di applicazione rispetto alle caratteristiche delle categorie di spese dell’intervento, la corretta identificazione dei costi ammissibili e non all’interno della categoria stessa.

In tale ipotesi la valutazione da parte dell’AdA, riguardo gli importi e i tassi applicati, non è richiesta dai regolamenti.

* 1. In caso di **COSTI ANALOGHI:** la definizione dell’operazione e dei costi per valutare l’effettiva “somiglianza” (*d.c. analisi di similarità*) dei principi applicati rispetto alle fonti di riferimento, oltre alla la corretta identificazione dei costi ammissibili e non all’interno della categoria stessa. Occorre valutare inoltre l’identificazione degli indicatori che fanno scattare il pagamento (gli indicatori così come la definizione delle categorie di spesa e i costi ammissibili devono essere presi dalla decisione che adotta l’OCS analogo);

In questo caso la richiesta di valutazione all’AdA non è prevista dai regolamenti ma si ritiene essenziale al fine di ottenere da quest’ultima la presa visione e l’approvazione e visto di conformità degli importi e dei tassi applicati, oltre e soprattutto della corretta scelta sui criteri di similarità (di contesto, natura delle operazioni, obiettivi ed output da raggiungere, etc.).

* 1. In caso di **COSTI TAILOR MADE e DRAFT BUDGET**: la definizione di una metodologia di calcolo equa, giusta e verificabile; la definizione costi ammissibili e non all’interno della categoria stessa; l’identificazione degli indicatori che fanno scattare il pagamento; la definizione dei metodi di aggiornamento e adattamento.

In tal caso è necessaria la valutazione di AdA per la sua validazione e apposizione del visto di conformità sulla corretta applicazione degli importi e dei tassi calcolati/applicati. E’ prevista inoltre anche l’eventuale valutazione della CE in merito all’approvazione definitiva degli importi e dei tassi calcolati/applicati nei rimborsi dalla CE. Si evidenzia che questa procedura è obbligatoria solo per le OCS che si intendano inserire dentro al PR ai sensi dell’articolo 94 del Regolamento RDC.

Pertanto, nell’ambito del processo di elaborazione e definizione delle OSC utilizzabili nel PR FSE+, si possono definire analiticamente le seguenti attività e competenze all’interno della Regione Abruzzo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Attività** | **Competenza** |
| Analisi di contesto al fine di elaborare le proposte per le OCS più adeguate a ciascun Scheda intervento\Avviso in uscita. | SRA |
| Predisposizione di una scheda tecnica di proposta OCS per intervento\avviso e relativa pista di controllo | SRA |
| Validazione attraverso la checklist Allegato A, funzionale anche alla valutazione della procedura di individuazione della OCS risultante dalla scheda tecnica proposta, | AdG |
| **Per opzioni OTS**: eventuale presa visione della Scheda Tecnica. Approvazione anche mediante silenzio assenzo. | AdA |
| **Per OSC “ANALOGHI”:** presa visione della Scheda Tecnica e validazione espressa soprattutto in merito all’analisi requisiti di “Similarità”. | AdA |
| **Per OSC *Tailor Made*:** espressavalidazionecon verifica della metodologia di individuazione e di calcolo elaborate della relativa pista di controllo; | AdA |
| **OSC *Tailor Made:*** Procedura di richiesta valutazione e validazione alla *CE (*eventuale e comunque raccomandata in caso di procedura di riprogrammazione*)* | AdG |
| Predisposizione della versione definitiva dell’Avviso con OSC. | SRA |
| Archiviazione conservazione e caricamento sul SI del fascicolo relativo procedura di individuazione OSC (completa di tutta la documentazione dettagliata comprovante la metodologia adottata) | SRA |
| Eventuali aggiornamenti, aggiustamenti e rivalutazione delle OSC adottate e relativo controllo sul rispetto dei parametri prefissati per l’adeguamento. | SRA/AdG |

Di seguito si riepiloga il processo da seguire per l’individuazione e implementazione delle OSC tenuto conto i soggetti coinvolti:



**FASE 1- IDENTIFICAZIONE DEGLI AMBITI A CUI APPLICARE LE OCS:**

Nell’ambito del PR approvato, ciascuna SRA per le proprie competenze individua gli interventi/ avvisi/ linee a cui applicare le OSC;

**FASE 2- SELEZIONE DELLE OCS DA APPLICARE:**

La SRA provvede a selezionare per ciascun intervento di competenza l’OSC da utilizzare osservando il seguente procedimento di elaborazione:

1. **In primis si predilige la ricognizione e la possibilità di applicazione di OTS;**
2. **nel caso in cui non è possibile individuare le OSC di cui al 1., si verifica la possibilità dei COSTI ANALOGHI;**
3. se necessario, **in caso non fosse possibile applicare le OSC di cui al 2., elaborazione di propri costi semplificati TAILOR MADE.**

**FASE 3- CONDIVISIONE DELLE OCS SELEZIONATE E APPROVAZIONE DELLA AdG:**

Dopo una preliminare condivisione fra SRA e AdG della scheda proposta; l’AdG quindi, approva l’OCS definitiva apponendo il visto sulla “Scheda Proposta” comprensiva dei punti di controllo di controllo funzionali alla valutazione da parte dell’AdA della relativa pista di controllo e del metodo di adeguamento.

**FASE 4- RICHIESTA DI CONDIVISIONE/APPROVAZIONE DELL’AdA DELLE OCS SELEZIONATE:**

Il coinvolgimento dell’AdA al fine di condividere le OSC individuate è facoltativo in caso di OTS, sarebbe necessario in caso di **COSTI ANALOGHI (in particolare la condivisione dell’”analisi di similarità”), è obbligatorio nell’elaborazione dei costi Tailor Made e Draft Budget che devono essere validati dall’AdA.**

**FASE 5- (EVENTUALE) VALIDAZIONE DELLE OCS TAILOR MADE ADOTTATE DA PARTE DELLA COMMISSIONE UE:**

L’AdG fare richiesta di valutazione e approvazione del metodo e la conguità delle OCS TM individuate sia cone la presentazione del PO, sia in caso di modifica del programma ex art. 24 RDC.

**FASE 6- INSERIMENTO DEFINITIVO OSC NELL’AVVISO:**

Dovranno risultare chiare a tutti gli stakeolder le informazioni relative al metodo di calcolo e alle fonti da consultare.

**FASE 7- AGGIORNAMENTO CONTINUO:**

Nel corso della programmazione possono essere previste nuove OSC per i nuovi avvisi relativi ad una Scheda Intervento, oltre all’utilizzo dei metodi di aggiornamento di quelli già individuati (ad esempio adeguamento Istat).

## Verifiche della CE, AdA e AdG in merito alla corretta individuazione e attuazione delle OSC:

Quando vengono adottate le OSC, sono previsti specifici audit e controlli da parte della CE e dell’AdA e dalla stessa AdG per verificare la corretta progettazione e la corretta applicazione della metodologia, al fine di determinare la legittimità e la regolarità della spesa. Tenuto conto di quanto sinora descritto, le verifiche a cui sono soggette l’applicazione delle OSC riguardano in modo particolare:

* **Verifica della corretta definizione della metodologia di individuazione della OSC**: tale controllo viene svolto dall’AdA nei casi in cui siano adottati OSC TM, Costi Analoghi o Draft Budget prima della loro inserimento negli Avvisi, oppure potrebbe essere soggetta a verifica della CE (nel caso in cui la metodologia non è approvata con il PR), e sono incentrati sui seguenti aspetti:
* che la metodologia sia stata progettata sulla base dei metodi descritti nel RDC e che sia adeguatamente descritta;
* nel caso di “Costi Analoghi” sussista effettivamente il requisito della “similarità”;
* che le informazioni sul metodo di calcolo siano adeguatamente documentate, facilmente rintracciabili e corrette;
* che i costi inclusi nei calcoli siano pertinenti e siano costi ammissibili;
* l'affidabilità/accuratezza dei dati;
* che tutte le categorie di costi coperti dalla OSC siano rilevanti per la tipologia di operazioni da coprire;
* che la pista di controllo dei risultati finali sia descritta e pertinente;
* se viene proposto un metodo di adeguamento, valutare se il metodo di adeguamento è rilevante per la specifica OSC;
* se la OSC è utilizzata in operazioni soggette alle norme sugli aiuti di Stato, i costi coperti dalla OSC sono ammissibili secondo le norme sugli aiuti di Stato.
* **Verifica della corretta applicazione delle OSC individuate e selezionate**:

questa verifica viene effettuata in primis dall’Ufficio di Controllo di I sul 100% delle domande di pagamento pervenute per mezzo delle apposite Check List, così come previsto nel Manuale dell’AdG PR FSE+, e riguarderà soprattutto la corretta applicazione delle OSC stati rispettati e correttamente applicati, e gli obiettivi previsti siano raggiunti, così come previsto dal documento che definisce le condizioni di sostegno.

In seguito l’AdA nell’espletamento delle sue funzioni, effettua controlli su un campione selezionando progetti che compongono una Domanda di Pagamento; in questo caso la verifica dell’AdA riguarderà, fra l’altro, i seguenti aspetti:

* se l'utilizzo della OSC è previsto nel documento che definisce le condizioni per il sostegno;
* l'importo dichiarato scaturisca dal corretto utilizzo delle OSC previste nel documento che definisce le condizioni di sostegno;
* in caso di “costi forfettari”, i costi utilizzati come base per il calcolo (detti “costi base”) sono ammissibili, legali e regolari;
* nell’ipotesi di “somme forfettarie” e di UCS, la verifica si concentra sugli obiettivi e se i progetti sono stati completati e le realizzazioni/risultati sono stati forniti in linea con le condizioni stabilite per il sostegno (le realizzazioni/risultati devono essere documentati);
* Se applicabile, le norme sugli aiuti di Stato sono rispettate per le OCS utilizzate per rimborsare i beneficiari.
* **Verifica dell’assenza di doppio finanziamento nell’ipotesi di utilizzo di OSC:**

L'aspetto del doppio finanziamento deve essere affrontata a diversi livelli (programmazione, selezione o attuazione) e deve essere previsto già a partire dalla progettazione della metodologia, distinguendo chiaramente le categorie di costi coperti dalla OSC da quelli rimborsati utilizzando altre forme di rimborso. Durante le verifiche e gli audit di gestione, nel caso di una combinazione di OSC, oltre ai controlli richiesti per le singole tipologie di costi semplificati sopra descritti, le verifiche di gestione e gli audit devono confermare che tutti i costi dell'operazione siano dichiarati una sola volta. Ciò include la verifica che le metodologie applicate garantiscano che nessuna spesa di un’operazione possa essere imputata a più di un tipo di OSC e, se applicabile, di categoria di costo (doppia dichiarazione dei costi, ad esempio sia come costi diretti che come costi indiretti). Le verifiche di gestione e gli audit dovrebbero verificare anche che non vi sia una doppia dichiarazione della stessa voce di costo, vale a dire che il “costo base” o qualsiasi altro costo reale non includa alcuna voce di costo che normalmente rientra in un tasso forfettario. Ad esempio, i costi contabili coperti da un tasso forfettario per i costi indiretti ai sensi dell'articolo 54 RDC non possono essere inclusi in un'altra categoria di costi, come i costi diretti per consulenze esterne, se includono anche costi contabili, per evitare il rischio di doppio finanziamento.

## Potenziali errori o irregolarità legati all’uso delle OSC

In riferimento agli errori e le irregolarità nei quali si può incorrere nei casi di adozione delle OSC possono essere distinti in:

* errori e irregolarità nell’impostazione della metodologia di individuazione OSC, come ad esempio: il metodo utilizzato per sviluppare un OSC non è giusto e\o equo e\o verificabile; Il campione considerato per il calcolo della OSC non è rappresentativo; nella base di calcolo della OSC adottata sono stati inclusi costi non ammissibili etc.
* anomalie nell’applicazione delle OSC adottate che comportano errori e irregolarità, quali ad esempio: i beneficiari/attuatori non applicano correttamente le OSC individuate dall’AdG, oppure le OSC vengono applicate retroattivamente; o anche si riscontra la doppia dichiarazione della stessa voce di costo: come costo "base" (calcolato sulla base del principio del costo reale, importo forfettario o costo unitario) e come costi ammissibili "calcolati" (inclusi nel tasso forfettario); in caso di tassi forfettari, quando i "costi di base" vengono ridotti senza una riduzione proporzionale dei costi ammissibili "calcolati" (inclusi nel tasso forfettario); o infine, in caso di somma forfettaria, mancanza di documenti giustificativi per giustificare i risultati, o giustificativi dei risultati presenti parzialmente ma pagamenti effettuati nella totalità.

**RIFERIMENTI:**

* Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OCS) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF\_14-0017;
* Simplified Cost Options – a practitioners’ manual - ESF Transnational Cooperation Platform community of Practice on Results-based Management - Written by Luca Santin, Lead Thematic Expert of the ESF Community of Practice on Results-based Management November 2021;
* Comunicazione della Commissione Europea – Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) – Versione riveduta (2021/C 200/01) - Commissione europea 2021;
* Commission Notice – Guidelines on the use of simplified cost options within the europen structural and investmentc funds covered by the regulation (UE) 2021/1060 – versione Bozza giugno 2024.

## **TABELLE OSC ADOTTATE DALLA REGIONE ABRUZZO PR FSE+**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia intervento** | **Descrizione Indicatore che fa scattare il rimborso** | **Unità di misura che fa scattare il rimborso** | **Importo OSC** | **Parametri aggiornamenti e rivalutazione**  **(eventuale)** | **Breve Metodologia e riferimenti normativi** |
| Azione 1.D.3.1. Formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori  di imprese in situazione di crisi aziendale | Costo ora/corso | Numero di ore di formazione erogate | docenti di fascia A: € 146,25 ora/corso  docenti di fascia B: € 117,00 ora/corso |  | Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 |
| Costo ora/corso/allievo | Ore corso/allievo frequentate | € 0,80 ora/corso/allievo |  |
| Riconoscimento crediti formativi | Numero ore erogate | € 35,00 |  | Reg. UE 702/2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia intervento** | **Descrizione Indicatore che fa scattare il rimborso** | **Unità di misura che fa scattare il rimborso** | **Importo OSC** | **Parametri aggiornamenti e rivalutazione**  **(eventuale)** | **Breve Metodologia e riferimenti normativi** |
| Azione 2.G.3.1. Percorsi formativi personalizzati per agevolare l'inclusione lavorativa | Costo ora/corso | Numero di ore di formazione erogate | docenti di fascia A: € 146,25 ora/corso  docenti di fascia B: € 117,00 ora/corso |  | Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 |
| Costo ora/corso/allievo | Ore corso/allievo frequentate | € 0,80 ora/corso/allievo |  |
| Riconoscimento crediti formativi | Numero ore erogate | € 35,00 |  | Reg. UE 702/2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia intervento** | **Descrizione Indicatore che fa scattare il rimborso** | **Unità di misura che fa scattare il rimborso** | **Importo OSC** | **Parametri aggiornamenti e rivalutazione**  **(eventuale)** | **Breve Metodologia e riferimenti normativi** |
| Azione 1.a.1.1 Incentivi all’assunzione disoccupati | incentivi economici per assunzioni di disoccupati/e con contratti di lavoro a tempo indeterminato | DONNE Over 36 | 10.000 € |  | Delibera di Giunta Regionale n. 850 del 9/11/2018 |
| UOMINI OVER 50 | 10.000 € |  |
| UOMINI 36-49 anni | 8.000 € |  |
| Incentivi economici per assunzioni di disoccupati/e con contratti di lavoro a tempo determinato | DONNE Over 36 | 5.000 € |  |
| UOMINI OVER 50 | 5.000 € |  |
| UOMINI 36-49 anni | 4.000 € |  |
| **Vedasi allegato 40.1. al presente documento: “DGR 850 2018 Regione Abruzzo”** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia intervento** | | **Descrizione Indicatore che fa scattare il rimborso** | | **Unità di misura che fa scattare il rimborso** | | | **Importo OSC** | **Parametri aggiornamenti e rivalutazione**  **(eventuale)** | **Breve Metodologia e riferimenti normativi** |
| Azione 4.a.2.1 - Incentivi all’occupazione giovani | | incentivi economici per assunzioni di disoccupati/e con contratti di lavoro a tempo indeterminato | | DONNE 18-35 anni | | | 10.000 € |  | Delibera di Giunta Regionale n. 850 del 9/11/2018 |
|  | | UOMINI 18-35 | | | 8.000 € |  |
| Incentivi economici per assunzioni di disoccupati/e con contratti di lavoro a tempo determinato | | DONNE 18-35 anni | | | 5.000 € |  |
| UOMINI 18-35 anni | | | 4.000 € |  |
| **Vedasi allegato 40.1. al presente documento: “DGR 850 2018 Regione Abruzzo”** | | | | | | | | | |
| **Tipologia intervento** | **Descrizione Indicatore che fa scattare il rimborso** | | **Unità di misura che fa scattare il rimborso** | | | **Importo OSC** | | **Parametri aggiornamenti e rivalutazione**  **(eventuale)** | **Breve Metodologia e riferimenti normativi** |
| Azione 2.g.3.1 incentivi alla trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato | incentivi economici per trasformazioni a tempo indeterminato full time | | DONNE Over 36 | | 10.000 € | | |  | Delibera di Giunta Regionale n. 850 del 9/11/2018 |
| UOMINI OVER 50 | | 10.000 € | | |  |
| UOMINI 36-49 anni | | 8.000 € | | |  |
| DONNE 18-35 anni | | 10.000 € | | |  |
| UOMINI 18-35 anni | | 8.000 € | | |  |
| UOMINI 36-49 anni | | 4.000 € | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia intervento** | **Descrizione Indicatore che fa scattare il rimborso** | **Unità di misura che fa scattare il rimborso** | **Importo OSC** | | **Parametri aggiornamenti e rivalutazione**  **(eventuale)** | **Breve Metodologia e riferimenti normativi** |
| Azione f3 - Azioni per gli Istituti Tecnici Superiori e Industria 4.0 - ITS | **n. allievi formati x UCS allievo formato** | *Numero di allievi formati,* si intendono gli allievi che a conclusione del percorso sono stati ammessi a sostenere le prove di esame finale | | Ucs allievo formato: € 9.619,00 |  | Decreto Miur prot. 1284 del 28.11.2017 |
| **n. ore percorso x UCS ora percorso** | *numero ore percorso,* si intendono le ore formative (aula, attività laboratoriale, FAD se prevista, ecc.) effettivamente erogate | | Ucs ora percorso: 49,93 euro |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia intervento** | **Descrizione Indicatore che fa scattare il rimborso** | **Unità di misura che fa scattare il rimborso** | **Importo OSC** | **Parametri aggiornamenti e rivalutazione**  **(eventuale)** | **Breve Metodologia e riferimenti normativi** |
| **Azione 3.k.8.1. Abruzzo include 2** | 1a) n. Prese in carico destinatari |  | n/a |  |  |
| 1b) n. Progetti personalizzati di inclusione sociale | Ora/utente | Max 36,00 € | (min. 8 ore – max 25 ore)  Min. 120 utenti con  modalità one to one | Regolamento (UE) n. 1060/2021  Regolamento (UE) n. 1057/2021  Decisione C(2022) 8894 final del 29 novembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il  programma "PR Abruzzo FSE+ 2021-2027"  DGR n. 299/2023 del 1/06/2023 Programma regionale FSE+ Abruzzo 2021-2027: modalità di  Attuazione del programma e adozione del primo calendario degli inviti a presentare  Proposte;  Decisione C(2022) 8894 finalE del 29/11/2022  All. 5 OdG  “I criteri di selezione delle operazioni”  DD n. DPG022/142 del 11/07/2023 “PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 - Obiettivo di policy 4 “Un’Europa più  sociale” - Priorità III “Inclusione e protezione sociale” - Scheda di intervento 3.k.8.1 Abruzzo Include 2  (Prima edizione). Approvazione Avviso e prenotazione impegno” |
| 1c) n. borsini soggetti ospitanti attivati |  | n/a |  |  |
| 2a) n. convenzioni e progetti formativi *(Tirocinio inclusivo Abruzzo - T.in.A.)* | Indennità mensile | Min 300,00 €  max 400,00 €  lorde mensili, | durata media per intervento12 mesi  impegno min. 10 ore e max 30 ore settimanali | DGR n. 875 del 29.12.2020  *“Linee guida Regione Abruzzo per l’attivazione dei tirocini di*  *orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia*  *delle persone e alla riabilitazione, T.in.A. "Tirocinio Inclusivo Abruzzo”;* |
| 2a) n. convenzioni e progetti formativi *(Tirocini extra-curriculari)* | Indennità mensile | 600,00 € | durata media per intervento12 mesi | DGR n. 112 in  data 22 febbraio 2018  *“Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”.* |
|  | 2a) n. Borse-lavoro per l'utenza psichiatrica | Indennità mensile | 340,69 € | durata media per intervento12 mesi | ex DGR  143/2023 “Borse lavoro per utenza psichiatrica – Provvedimenti” |
|  | 2b) n. accompagnamenti  tutoraggio per interventi 2a) | Ora/utente | Max 36,00 € | Max 35 ore /utente  Min. 120 utenti con  modalità one to one | Regolamento (UE) n. 1060/2021  Regolamento (UE) n. 1057/2021  Decisione C(2022) 8894 final del 29 novembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il  programma "PR Abruzzo FSE+ 2021-2027"  DGR n. 299/2023 del 1/06/2023 Programma regionale FSE+ Abruzzo 2021-2027: modalità di  Attuazione del programma e adozione del primo calendario degli inviti a presentare  Proposte;  Decisione C(2022) 8894 finalE del 29/11/2022  All. 5 OdG  “I criteri di selezione delle operazioni”  DD n. DPG022/142 del 11/07/2023 “PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 - Obiettivo di policy 4 “Un’Europa più  sociale” - Priorità III “Inclusione e protezione sociale” - Scheda di intervento 3.k.8.1 Abruzzo Include 2  (Prima edizione). Approvazione Avviso e prenotazione impegno” |
|  | 2 c) Voucher di servizio |  | n/a |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia intervento** | **Descrizione Indicatore che fa scattare il rimborso** | **Unità di misura che fa scattare il rimborso** | **Importo OSC** | **Parametri aggiornamenti e rivalutazione**  **(eventuale)** | **Breve Metodologia e riferimenti normativi** |
| Azione 2.f.5. Borse di studio universitarie | Destinatari: iscritti Atenei abruzzesi  Reddito:  ISEE fino a € 24.335,11  Merito: nr. CFU previsto dalla normativa vigente | - studenti fuori sede: | Euro 6.656,52 |  | Decreto Ministeriale MUR n. 1320 del 17 dicembre 2021  *Decreto Direttoriale n. 203 del 23-02-2023* | |
| - studenti pendolari | Euro 3.889,99 |  |
| - studenti in sede: | Euro 2.682,77 |  |
| **Vedasi allegato 40.2.a**: “METODOLOGIA DI CALCOLO ABRUZZO” e **40.2.b**: ”UCS BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE” | | | | | | |

1. La CE ha specificato che per le operazioni in regime *de minimis*, vige l’obbligo della semplificazione se hanno un costo

   totale inferiore a 200.000 euro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ad esempio, se un beneficiario contrae i servizi di un formatore esterno per le sue sessioni di formazione interna, la fattura deve identificare i diversi tipi di costi. Lo stipendio del formatore sarà considerato un costo del personale esterno. Se i costi del personale del formatore non sono identificabili come una categoria distinta da altre categorie di costi, ad esempio materiali didattici, allora non possono essere utilizzati come base per tassi forfettari. [↑](#footnote-ref-2)